

Bozza definitiva settembre 2017

STATUTO DELLA Fondazione Casa Girotondo

Art. 1 Nome e sede.

Sotto la denominazione di **Fondazione Casa Girotondo** è costituita dai Comuni di Mendrisio e Novazzano una Fondazione ai sensi degli articoli 80 e segg. del Codice Civile Svizzero.

La Fondazione ha sede a Novazzano e non persegue scopo di lucro.

Art. 2 Scopo.

La Fondazione ha lo scopo principale di gestire la Casa per anziani Girotondo nel contesto della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LANz) del 30 novembre 2010.

Inoltre provvede al mantenimento in efficienza delle strutture, sottopone ai Comuni futuri investimenti ed eventuali acquisizioni e può intraprendere attività accessorie di pubblica utilità.

La Fondazione è abilitata all'acquisto di beni mobili e immobili destinati al raggiungimento dello scopo prefissato così come alla costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ogni altra opera necessaria per la creazione ed il mantenimento della Casa per anziani.

Art. 3 Patrimonio e beni.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dagli attivi e dai passivi del disciolto "Consorzio per una casa medicalizzata per anziani dei Comuni di Ligornetto, Mendrisio (quartiere di Genestrerio) e Novazzano", valore di bilancio indicato al 31.12.2011, attivo di fr. 2'147'954.96 e passivo di fr. 2'147'954.96 – di cui capitale proprio per fr. 746'457.45.

Incluso negli attivi vi è il conferimento della part. 1276 RFD Novazzano, di totali mq 6401.

Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da versamenti di enti pubblici o privati, da elargizioni, da donazioni e lasciti o da altri introiti leciti.

Il conferimento iniziale del patrimonio e dei beni da parte dei tre Comuni fondatori è calcolato secondo la media della chiave di riparto che è stata applicata per il finanziamento della costruzione dell'esistente casa per anziani e

dei successivi pagamenti degli oneri dei Comuni fino al 31.12.2011, e più precisamente:

- Mendrisio 46 %
- Novazzano 54 %

Art. 4 Contabilità ed anno economico.

La Fondazione tiene regolare contabilità. L'anno contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 Organi della Fondazione.

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Fondazione
- Il capostruttura
- L'Ufficio di revisione

Art. 6 Composizione del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione è composto di 7 membri. Un membro è nominato dal Cantone e gli altri 6 dai comuni. Un membro di ogni comune deve essere il Sindaco o il Municipale capo dicastero per i temi legati alla cura degli anziani.

Le cariche sono così ripartite:

- Comune di Mendrisio, 3 membri
- Comune di Novazzano, 3 membri
- Rappresentante del Cantone, 1 membro

La durata della carica è di regola di 4 anni e coincide con i rinnovi dei poteri Comunali. I membri restano in carica sino alla scadenza del quadriennio legislativo.

I membri del Consiglio di Fondazione sono rieleggibili.

Il Consiglio di Fondazione nomina al proprio interno:

- il/la presidente ed il/la vicepresidente del Consiglio stesso; l'elezione avviene in forma tacita allorquando si ha un'unica proposta; salvo rinunce è garantita la rotazione tra i Comuni;
- il rappresentante della Fondazione designato nell'Ente Case Anziani Mendrisiotto (ECAM) che sarà scelto fra i tre membri nominati dal Comune di Novazzano nel Consiglio stesso.

Le funzioni di membro e le cariche all'interno del Consiglio di Fondazione sono remunerate secondo uno specifico regolamento.

La carica di membro del Consiglio di Fondazione è incompatibile con quella di Consigliere di Stato o di dipendente della Fondazione.

Art. 7 Competenze del Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di Fondazione è l'organo supremo della Fondazione; esso ha in particolare le seguenti competenze:

1. Definisce le strategie, l'organizzazione e le regole di gestione e di rappresentanza della Fondazione.
2. Adotta i regolamenti e stipula le convenzioni.
3. Approva il preventivo e i conti annuali.
4. Presenta i rapporti e i consuntivi all'autorità di Vigilanza e ai Comuni.
5. Assume tutti i dipendenti e designa, l'Ufficio di revisione.
6. Nomina al suo interno un/una presidente e un/una vice presidente come da art. 6 del presente Statuto.
7. Nomina al suo interno il rappresentante della Fondazione nell'Ente Case Anziani Mendrisiotto, come da art. 6 del presente Statuto.
8. Designa le persone che saranno legittimate a rappresentare la Fondazione nei confronti dei terzi, segnatamente determinandone i diritti di firma.
9. Sottopone ai Comuni nuovi investimenti, da approvare e finanziare.

Il Consiglio di fondazione è competente per trattare e deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altra autorità.

Il Consiglio di fondazione decide a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità decide il presidente.

Art. 8 Convocazione del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione si riunisce, su convocazione del presidente o del vicepresidente, almeno sei volte l'anno.

Le convocazioni sono inviate in forma cartacea o per posta elettronica, con allegato l'ordine del giorno, con almeno 10 giorni di preavviso.

Art. 9 Competenze del Capostruttura.

Il Capostruttura ha le seguenti competenze:

1. Esegue le decisioni del Consiglio di Fondazione.
2. Assicura la gestione dell'Istituto e del personale secondo le competenze assegnategli e stabilite dalla Legge, dalle Direttive cantonali, dall'Ente Case Anziani Mendrisiotto (ECAM) e dai Regolamenti scelti e adottati dal Consiglio di Fondazione.
3. Cura i rapporti con gli enti che sussidiano la gestione.

4. Decide l'ammissione degli ospiti, d'intesa con l'Ente Case Anziani Mendrisiotto (ECAM).
5. Allestisce i preventivi e i consuntivi.
6. Allestisce la documentazione richiesta dal Consiglio di Fondazione e dagli enti sussidiari.
7. Svolge il ruolo di Segretario del Consiglio di Fondazione.

Il capostruttura è membro di diritto della direzione nell'Ente Case Anziani Mendrisiotto (ECAM).

Art. 10 Debiti attuali del Consorzio.

I debiti del Consorzio relativi agli investimenti eseguiti sino al suo scioglimento sono assunti dalla Fondazione; il finanziamento per il pagamento degli interessi e degli ammortamenti è assicurato dai Comuni, sulla base della chiave di riparto di cui all'art. 3.

Art. 11 Finanziamento.

Art. 11.1 Finanziamento della gestione corrente.

Di principio la Fondazione si autofinanzia con le entrate delle rette, i versamenti delle Casse malati, il contributo concesso con il contratto di prestazione, eventuali sussidi e altri ricavi.

Le spese di gestione non coperte dalle entrate correnti (deficit d'esercizio) sono ripartite proporzionalmente al domicilio degli utenti, in funzione delle giornate di degenza, ritenuto che il domicilio determinante per le spese di gestione è quello precedente al ricovero. Per gli utenti eccedenti il contingente dei Comuni facenti parte della Fondazione, nonché per gli utenti di altri Comuni, viene richiesto un contributo fisso per giorno di degenza, che è stabilito in base all'art. 8 della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LANz) del 30 novembre 2010, quale partecipazione parziale alla copertura delle spese di investimento. In tali casi la quota supplementare relativa al finanziamento della costruzione va a beneficio del Comune cedente il letto.

Le eventuali eccedenze d'esercizio della gestione corrente della Fondazione sono contabilizzate secondo quanto stabilito dal Cantone.

Art. 11.2 Finanziamento degli investimenti

Eventuali futuri investimenti dovranno essere finanziati in primis dalla Fondazione medesima e in caso di necessità dai Comuni membri della Fondazione in funzione della chiave di riparto di cui all'art. 3.

I Comuni della Fondazione sono responsabili, nei limiti delle loro quote, per tutti i mutui contratti dalla Fondazione.

Art. 12 Ripartizione/assegnazione dei posti letto.

Per le ammissioni nella casa è data priorità ai domiciliati nei Comuni di Mendrisio e Novazzano, in base all'urgenza sanitaria, alla prossimità dei familiari e alla data di presentazione della richiesta.

I letti, di principio, sono ripartiti tra i Comuni aderenti alla Fondazione proporzionalmente al rispettivo finanziamento, e meglio nelle percentuali indicate all'art. 3.

Art. 13 Ufficio di revisione.

L'ufficio di revisione è composto da un ufficio professionale di revisione abilitato ai sensi di legge, resta in carica un anno ed è sempre rieleggibile.

La funzione di revisore non è compatibile con quella di Membro del Consiglio di Fondazione.

Art. 14 Dipendenti.

Tutti i dipendenti della Fondazione sono assunti con un contratto di diritto privato. È applicabile il Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato presso le Case per anziani del Canton Ticino (CCL ROCA).

Art. 15 Vigilanza.

La fondazione è sottoposta alla sorveglianza dell'Autorità di vigilanza competente in virtù dell'art. 84 del Codice Civile Svizzero, la quale avrà le facoltà e i poteri ad essa attribuiti dalle norme di legge e alla sorveglianza dell'Ufficio cantonale degli anziani per quanto attiene al finanziamento delle attività assicurato mediante il mandato di prestazioni cantonale.

Art. 16 Modifica dello Statuto.

Il Consiglio di Fondazione può proporre la modifica dello statuto della Fondazione, quando ciò sia richiesto per il mantenimento del fine, riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

Per la modifica degli art. 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 10 -11- 12 e 14 è inoltre necessaria l'approvazione dei Comuni appartenenti alla Fondazione.

Art. 17 Scioglimento della Fondazione.

La Fondazione può essere sciolta se il suo scopo è divenuto irrealizzabile a tempo indeterminato o su decisione dei Comuni membri; lo scioglimento richiede l'approvazione dell'Autorità Cantonale di vigilanza.

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio rimanente è destinato ai Comuni appartenenti alla Fondazione, con la stessa chiave di riparto dell'art. 3 e, se questi rifiutassero, allo Stato del Cantone Ticino.

Il costo del sedime finanziato dal Comune di Novazzano è riconosciuto interamente allo stesso.

Art. 18 Disposizioni finali

Il presente statuto è stato modificato in seguito all'adesione della Fondazione Casa Girotondo all'Ente Case Anziani Mendrisiotto (ECAM) e approvato dai Comuni di Mendrisio e Novazzano.

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, valgono gli art. 80 ss del Codice Civile Svizzero.

Chiasso, gg.mm.aaaa